

FORME GIURIDICHE DI IMPRESA

Differenze fra attività autonoma e quella di impresa, nella duplice versione: individuale e societaria.

Lavoro autonomo	Impresa
Secondo il CC, lavoratore autonomo è colui che compie dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente	Secondo l'art 2802 del CC si definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e/o scambio di beni e servizi
Forme: <ul style="list-style-type: none">• esercizio di arti o professioni• collaborazione coordinata e continuativa• prestazione occasionale	Condizioni perché si possa parlare di impresa: <ul style="list-style-type: none">• deve essere svolta una attività economica; in altri termini l'imprenditore deve operare sul mercato (ad esempio si considera agricoltore colui che vende i prodotti ottenuti dalla lavorazione della terra e non già colui che li produce per il suo consumo)• l'attività deve essere svolta in forma professionale, cioè in modo abituale e periodico• gestione coordinata (organizzazione) da parte dell'imprenditore delle risorse tecniche, finanziarie ed umane
	Forme <ul style="list-style-type: none">• impresa individuale (l'imprenditore opera da solo)• forme societarie (più persone si riuniscono per esercitare insieme l'attività di impresa)

FORME DI LAVORO AUTONOMO

A) artista o professionista

chi svolge un'arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitudine.

All'interno delle professioni, un'ulteriore distinzione è quella fra:

- protette, per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione preventiva in albi, ordini, elenchi, subordinata di norma al superamento di un esame di stato,
- libere per le quali non è richiesta alcuna iscrizione

Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:

- aprire partita IVA;
- iscriversi all'INPS, o ad altre casse specifiche per le professioni protette, e versarvi i contributi previdenziali;
- tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti

B) collaborazione coordinata e continuativa

attività lavorativa prestata senza vincolo di subordinazione, ma comunque in modo continuativo. A differenza del lavoro dipendente, in questo caso non si viene assunti dal datore di lavoro, ma si presta la propria opera secondo quanto concordato con il committente.

Dal punto di vista fiscale e previdenziale:

- non è necessaria l'apertura della partita IVA;
- viene trattenuta direttamente dal committente una ritenuta d'acconto ai fini IRPEF pari al 20% dei compensi;
- è necessaria l'iscrizione all'INPS e il versamento ai fini previdenziali (attualmente, l'aliquota per chi non è già iscritto all'INPS o ad altre casse è del 12%, di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro);
- deve essere presentata la dichiarazione dei redditi.

C) prestazione occasionale

quando la prestazione di lavoro è un fatto occasionale, non ripetitivo.

In questa ipotesi:

- non si richiede l'apertura della partita IVA.,
- vi assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 20%,
- non si richiedono iscrizioni o versamenti previdenziali, ma esiste comunque l'obbligo di dichiarazione dei redditi.

FORME SOCIETARIE

Impresa individuale	<p>Fa capo ad una sola persona che è responsabile della propria gestione anche se per lo svolgimento dell'attività può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori.</p> <p>Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc.; • aprire una posizione IVA; • iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; • iscriversi all'INPS ed eventualmente all'INAIL. 	
Impresa familiare	<p>Quando l'attività viene svolta con la collaborazione dei propri familiari. In questo caso al titolare spetta il 51% dell'utile, mentre i coadiuvanti hanno diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia ed alla divisione degli utili in rapporto al lavoro prestato</p>	
Società	<p>Nell'ipotesi in cui due o più persone si accordano per gestire insieme un'attività economica, si parla di società la cui costituzione deve avvenire per atto pubblico (ovvero davanti a notaio).</p> <p>La costituzione di una società offre agli imprenditori il vantaggio di poter unire le forze (soprattutto economiche) per la realizzazione dell'attività nonché un minor rischio personale.</p> <p>Le società si dividono in:</p>	
	società di persone	società di capitali
	<p>la figura dei soci è più importante del capitale da essi conferito, non hanno personalità giuridica, non sono, cioè soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci i quali hanno, di norma, una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali problemi della società</p>	<p>hanno personalità giuridica ed è quindi, la società e non il singolo socio, a essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell'attività d'impresa.</p>
	<p>Le società di persone sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società semplice • società in nome collettivo • società in accomandita semplice 	<p>Le società di capitali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società a responsabilità limitata; • società per azioni.

FORME SOCIETARIE

A) SOCIETA' DI PERSONE

- società semplice, tipologia più diffusa in agricoltura,
- la società in nome collettivo nella quale tutti i soci esercitano l'attività imprenditoriale
- la società in accomandita semplice, dove solo alcuni soci esercitano l'attività (accomandatari) mentre altri sono semplici apportatori di capitale (accomandanti).

B) SOCIETA' DI CAPITALI

- società a responsabilità limitata, forma più piccola di società di capitali, dove i soci esercitano l'attività ma l'amministrazione può essere affidata anche a non soci;
- la società per azioni, forma giuridica idonea per le imprese che presentano un tasso di rischio ed un volume di investimenti piuttosto elevati.

Una categoria a parte formano le:

- **società cooperative**

che sono società che esercitano attività d'impresa perseguendo uno scopo mutualistico. Tale scopo si traduce, in concreto, nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

Questo tipo di società richiede un numero minimo di soci pari a 9 (ad eccezione della piccola società cooperativa il cui numero di soci può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 8).